

Assicurazione R.C. Auto e altri rischi

Veicoli uso abitazione

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: HDI Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Mio Camper – Polizza del Camperista

HDI
ASSICURAZIONI

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C. Auto) dei **Veicoli ad uso abitazione** (camper, caravan, pickup uso abitazione), per i danni causati a terzi nelle aree dove è previsto dalla legge l'obbligo per l'assicurazione della responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione dei Veicoli a motore, nonché gli altri rischi connessi al veicolo o all'uso dello stesso. Il contratto prevede garanzie sempre prestate a cui ne possono essere aggiunte altre.



Che cosa è assicurato?

Sezione Responsabilità civile per la circolazione (R.C. Auto)

La garanzia copre:

- ✓ Danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo;
- ✓ Danni subiti dai terzi trasportati sul veicolo;
- ✓ Responsabilità civile dei trasportati: danni che questi possono involontariamente causare durante la circolazione;
- ✓ Danni causati a terzi causati dal gancio traino del veicolo
- ✓ Danni causati a terzi dalla perdita di accessori purché stabilmente installati sul veicolo, regolarmente omologati e installati nel rispetto delle schede tecniche;
- ✓ Carico e scarico: danni provocati da operazioni di carico e scarico sul veicolo;
- ✓ Danni causati a terzi derivanti da incendio, esplosione o scoppio del veicolo;
- ✓ Danni a terzi derivanti da fuoriuscita per rottura accidentale del Veicolo dei fluidi necessari al suo funzionamento;
- ✓ Soccorso vittime della strada: danni alle parti interne del veicolo provocati dal trasporto di vittime di incidenti stradali;
- ✓ Danni causati a terzi dal rimorchio o carrello appendice agganciato al veicolo assicurato.

La garanzia comprende anche:

- ✓ **RV – Rinuncia al diritto di rivalsa**: in caso di sinistri esclusi dalla copertura assicurativa (conducente non abilitato alla guida – danni subiti da terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti – guida di figli minori, all'insaputa del proprietario, sprovvisti dei requisiti di legge per la guida – guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti – mancata revisione del veicolo), la Compagnia non recupera le somme versate per il risarcimento del danno;
- ✓ **PN – Peso non regolamentare**: l'assicurazione è valida anche nel caso il peso complessivo a pieno carico del veicolo risulti superiore a quanto indicato sulla carta di circolazione o sul Documento Unico di circolazione e proprietà.

La garanzia è prestata nella forma a "guida libera" e vale per chiunque sia alla guida del veicolo, indipendentemente dall'età purché in possesso di idonea abilitazione alla guida.

Se il veicolo assicurato è un rimorchio, con targa propria, la garanzia vale per i danni provocati a terzi quando il rimorchio è in sosta staccato dalla motrice (rischio statico).

La legge prevede un massimale minimo per sinistro distinto per i danni alla persona, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro, e per i danni alle cose. La Compagnia risarcisce fino all'importo del massimale indicato nella scheda di polizza.

Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo

- ✓ **Massimali**: è possibile stipulare la polizza per massimali superiori a quelli minimi.

Se prestata la garanzia di **R.C. Auto** la polizza **prevede sempre** la presenza delle sezioni (e relative garanzie):

- ✓ Tutela Legale della circolazione;
- ✓ Responsabilità civile del camperista.

La polizza prevede che siano **sempre prestate** le seguenti garanzie:

Sezione Danni al Veicolo:

- ✓ Incendio;
- ✓ Furto e rapina totale e parziale;
- ✓ Eventi speciali;



Che cosa non è assicurato?

Sezione Responsabilità civile per la circolazione (R.C. Auto)

Non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione:

- ✗ il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persone e a cose;
- ✗ il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
- ✗ il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
- ✗ i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose;
- ✗ se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose.



Ci sono limiti di copertura?

Sezione Responsabilità civile per la circolazione (R.C. Auto)

La Compagnia ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) nei casi seguenti:

- ! se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; nel caso di patente scaduta o in attesa di rilascio la rivalsa non viene applicata se la validità viene confermata entro sei mesi dal Sinistro o dalla guarigione clinica oppure se il mancato rinnovo è conseguenza dei postumi del Sinistro stesso o di un caso fortuito o forza maggiore;
- ! se la Circolazione non avviene in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione o del Documento Unico di Circolazione; in questo caso la Compagnia rinuncia a esercitare la rivalsa per i trasportati minorenni se, al momento del sinistro:
 - non hanno le cinture di sicurezza allacciate
 - il numero delle persone trasportate è superiore a quello indicato nella carta di circolazione o nel Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del veicolo e da quanto stabilito dal Codice della Strada;
 - si trovano nella parte del Veicolo adibita a cellula abitativa;
- ! nel caso di Veicolo guidato da persona in stato di Ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione, in via definitiva, ai sensi degli artt. 186, 186-bis e 187 del "Codice della Strada";
- ! nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è un istruttore abilitato;
- ! nel caso di Veicolo con targa in prova, se la Circolazione non avviene in conformità alle disposizioni vigenti;
- ! nel caso di Veicolo a noleggio con conducente, se il noleggio non è avvenuto in conformità alle disposizioni vigenti;
- ! se il Veicolo, al momento del Sinistro, non è stato sottoposto alla revisione obbligatoria oppure non l'ha superata;
- ! se risulta, al momento del Sinistro, che il veicolo è stato modificato volontariamente, relativamente alla potenza del motore e/o alla velocità, modificandone i livelli di sicurezza, senza che le modifiche siano state regolarmente omologate;
- ! partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste

- ✓ Trasporto del camper.

Per ulteriori informazioni e per le altre coperture che è possibile aggiungere (Danni al veicolo, Infortuni del conducente, Tutela Legale, Responsabilità civile del camperista) si veda il DIP Aggiuntivo.

nel regolamento particolare di gara, salvo il caso in cui il Contraente della polizza sia l'organizzatore dell'evento ma sono comunque esclusi i danni ai partecipanti e ai loro veicoli;
! se il conducente si allontana dal luogo del sinistro omettendo di prestare soccorso a chi rimane infortunato, limitatamente ai danni cagionati da tale condotta omissiva e in caso di accertamento giudiziale dei reati.

Per ulteriori informazioni si veda il DIP Aggiuntivo.



Dove vale la copertura?

- ✓ **Sezione Responsabilità civile per la circolazione (R.C.A.)** - L'assicurazione copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati membri dell'Unione Europea ovvero aderenti allo Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio di Andorra, della Bosnia ed Erzegovina, del Montenegro, del Principato di Monaco, del Regno Unito, della Svizzera e della Serbia. L'assicurazione copre anche negli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde riportati nel certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde), che viene rilasciato insieme al certificato di assicurazione. L'assicurazione non vale invece per gli Stati le cui sigle internazionali siano barrate sulla Carta Verde.
- ✓ **Sezione danni al veicolo** - L'assicurazione copre: in tutti i paesi per i quali sia operante la garanzia R.C. Auto. Nel caso non sia presente la garanzia R.C. Auto, l'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati che siano membri dell'Unione Europea ovvero aderenti allo Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio di Andorra, della Bosnia ed Erzegovina, del Montenegro, del Principato di Monaco, del Regno Unito, della Svizzera, della Serbia, del Marocco, della Moldavia, della Repubblica del Nord Macedonia, della Tunisia, dell'Albania, della Turchia.
- ✓ **Sezione Infortuni del conducente** - L'assicurazione non prevede limiti territoriali.
- ✓ **Sezione Tutela Legale** - Le garanzie operano per i sinistri avvenuti in tutto il mondo.
- ✓ **Sezione Responsabilità Civile del Camperista** - L'Assicurazione vale in tutti i paesi per i quali sia operante la garanzia di Responsabilità Civile per la Circolazione. Nel caso non sia presente la garanzia di Responsabilità Civile della Circolazione l'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati che siano membri dell'Unione Europea ovvero aderenti allo Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio di Andorra, della Bosnia ed Erzegovina, del Montenegro, del Principato di Monaco, del Regno Unito, della Svizzera e della Serbia.



Che obblighi ho?

Quando si sottoscrive il contratto, si ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano una variazione del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei confronti dell'assicurato per i danni pagati ai terzi danneggiati nonché la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza ed è calcolato per periodi di un anno (o anno più frazione). Solo per veicoli uso noleggio, con e senza conducente, si può chiedere il frazionamento semestrale con una maggiorazione del premio del 3% e, in tal caso, le rate vanno pagate alle scadenze semestrali stabilite.

Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico, anche on line, senza oneri a carico del Contraente, oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge.

Il premio è comprensivo di imposte e, per la garanzia di Responsabilità civile per la circolazione, anche del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.). In caso di contratti stipulati a distanza le modalità di pagamento del premio possono essere soggette ad alcune limitazioni.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le coperture della R.C. Auto e delle altre garanzie previste in polizza durano un anno (o un anno più frazione) e cominciano alle ore 24 – o dall'ora espressamente indicata sulla scheda di polizza – del giorno indicato sulla scheda di polizza, a condizione che sia stato pagato il premio. In caso contrario la copertura comincia alle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento e fino alle successive scadenze. La polizza scade alle ore 24 del giorno indicato sulla scheda di polizza, senza necessità di disdetta (il contratto è stipulato senza tacito rinnovo). Tuttavia, le coperture assicurative restano attive fino alla stipulazione di un nuovo contratto e comunque non oltre il quindicesimo giorno dalla scadenza della polizza. E' possibile la "Sospensione volontaria temporanea dell'utilizzo del veicolo come mezzo di trasporto", così come previsto dall'art. "122-bis (Deroghe)" del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209" (Codice delle Assicurazioni Private) o l'"Interruzione temporanea della copertura assicurativa" che sospendono temporaneamente l'assicurazione ma, in questo caso e per tutta la durata della sospensione o interruzione temporanea, il veicolo è privo di copertura assicurativa.



Come posso disdire la polizza?

Alla scadenza contrattuale non è previsto il tacito rinnovo: l'assicurazione scade alle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza senza necessità di disdetta. La copertura assicurativa resta attiva fino alla stipulazione di un nuovo contratto e comunque non oltre il quindicesimo giorno dalla scadenza della polizza.

Risoluzione: è possibile risolvere il contratto in qualsiasi momento in caso di trasferimento di proprietà del veicolo o di suo deposito in conto vendita, nonché nelle ipotesi di cessazione del rischio per demolizione, esportazione, cessazione definitiva della circolazione, di cessazione del rischio per furto, rapina o appropriazione indebita e per perdita di possesso per qualsivoglia titolo, comprovati dalla documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti. In questi casi il Contraente è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Compagnia.

Ripensamento: esclusivamente se il contratto è stato stipulato a distanza, il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di recesso nei 14 giorni successivi alla data di conclusione del contratto.

Risoluzione consensuale: in caso di ripensamento il Contraente, in accordo con la Società, ha 30 giorni di tempo dalla decorrenza della polizza o dal rinnovo annuale della stessa per risolvere il contratto, sempre che in tale periodo il veicolo non sia stato coinvolto in sinistri.